

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 221 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	92
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis approvata dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio</i>)	94

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

Atto n. 221.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni che recepisce sia alcune indicazioni pervenute dal Consiglio di Stato sia altre emerse nel corso del dibattito, provenienti, in particolare, dai colleghi Santerini e Vacca (*vedi allegato 1*).

Gianluca VACCA (M5S) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Dopo aver osservato che non è ancora presente il rappresentante del Governo, chiede di valutare l'opportunità di espungere dalle osservazioni presenti nella proposta di parere quella che fa riferimento all'articolo 4, comma 2 del provvedimento che è relativa a un decreto ministeriale. Rileva, infatti, che si rischia di dover affrontare una discussione ben più ampia di quella sinora svolta.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, rispondendo al collega Vacca, rileva che la proposta di parere da lei esposta tenta di realizzare una sintesi delle istanze che sono state esposte nel corso della discussione. Ritiene quindi possibile sia inserire un'indicazione tra le osservazioni riferita al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2 – come da lei testé proposto – sia predisporre un apposito atto di indirizzo al Governo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, al fine di approfondire ulteriormente le questioni sottese al provvedimento in esame, e in attesa dell'imminente arrivo del rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, sospende la seduta per affrontare il successivo punto all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 13.40.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI condivide i contenuti della proposta di parere.

Gianluca VACCA (M5S) esprime un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di parere, subordinatamente alla previsione che l'osservazione relativa all'applicazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in materia di incompatibilità dei commissari d'esame, sia integrata nel senso che le medesime incompatibilità devono potersi applicare anche nel caso in cui si verificano nel corso del biennio dei lavori delle commissioni esaminatrici.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) osserva, a quest'ultimo proposito, che non gli sembra corretto sancire che coloro che sono titolari di titoli accademici, in seguito alla successiva assunzione di incarichi di natura politica, perdano la capacità di svolgere le loro attribuzioni scientifiche nell'ambito di commissioni esaminatrici. Paveva, inoltre, che da un'eventuale declaratoria di incompatibilità di taluni membri delle commissioni possa conseguire l'annullamento dei lavori svolti dalle stesse e che i candidati possano aggiungere di continuo ulteriori pubblicazioni prima che si svolga la loro valutazione ai fini dell'abilitazione.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, dopo aver ricordato le modalità della procedura cosiddetta « a sportello », chiarisce che non vi è la possibilità di aggiungere « in corsa » ulteriori pubblicazioni. Osserva, inoltre, che l'incompatibilità che si vuole prevedere non vuole certificare la perdita delle capacità scientifiche di taluni docenti universitari, ma intende solo assicurare l'agibilità e la continuità dei lavori delle commissioni esaminatrici che durano ben 2 anni. Si ritiene inoltre disponibile a prevedere un'integrazione dell'osservazione alla propria proposta di parere, in materia di incompatibilità dei commissari d'esame, nel senso che le medesime incompatibilità devono potersi applicare anche nel caso in cui si verificano nel corso

del biennio dei lavori delle commissioni esaminatrici. Presenta quindi una riformulazione in tal senso della sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Gianluca VACCA (M5S) osserva che, nel caso di sostituzione dei componenti delle commissioni esaminatrici, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 già prevede un'apposita disciplina, per cui non potrebbe verificarsi la possibilità di annullamento dei lavori svolti dalla commissione paventata dal collega Buttiglione.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) prende atto di quanto riferito dalla relatrice e dal collega Vacca.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni.

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis approvata dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, dopo aver ricordato che i provvedimenti in esame tentano di contemperare le due diverse esigenze di riduzione del debito pubblico e di sostegno alla crescita, rileva che il disegno di legge di stabilità per il 2016 reca un intervento normativo di portata ampia e diversificata, volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, che indica il conseguimento del pareggio strutturale di bilancio ed espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento nell'ipotesi in cui venga accordata la flessibilità di bilancio connessa con la cd. «clausola migranti»), migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di PIL.

A tal fine, il disegno di legge di stabilità reca un intervento volto, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota sopradetta, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia sul lato dell'aumento

della domanda aggregata e del miglioramento della competitività del sistema. Si tratta, dunque, di un orientamento di politica fiscale di carattere espansivo, secondo quanto esposto nel Documento Programmatico di Bilancio trasmesso il 15 ottobre scorso alle istituzioni europee che, nel confermare le revisioni al rialzo della crescita del PIL esposte nella Nota di aggiornamento al DEF 2015 (dallo 0,7 allo 0,9 per il 2015 e dall'1,4 all'1,6 per cento nel 2016), dichiarava anche la necessità di un ritorno a tassi sostenuti di crescita, avvalendosi a tale scopo, per favorire tali andamenti, del pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea.

Aggiunge, con riferimento al disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda i settori di competenza della VII Commissione, che la nota integrativa alla tabella 7 individua le priorità politiche sulle quali il MIUR intende concentrare l'impegno, evidenziando, preliminarmente che, in una situazione socio-economica che sta registrando i primi segnali di ripresa, è ormai definitivamente acquisita la consapevolezza che istruzione, formazione e ricerca costituiscono una delle leve principali per innescare un meccanismo permanente di innovazione.

Rileva, poi, che per l'istruzione scolastica rientrano tra le seguenti linee di intervento: l'attuazione delle novità introdotte con la legge n. 107 del 2015 e del sistema nazionale per la valutazione delle scuole; l'espletamento di un nuovo concorso per docenti; gli interventi in materia di edilizia scolastica; il sostegno e il potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica; l'elaborazione di un nuovo Testo unico della scuola; la realizzazione delle azioni del PON scuola 2014-2020.

Osserva, inoltre, con riferimento all'istruzione universitaria, che sono messi in evidenza i seguenti aspetti: l'attenzione a ridurre le forti limitazioni al *turn-over*; l'obiettivo di favorire l'ingresso di giovani ricercatori; la promozione del diritto allo studio universitario e nelle istituzioni AFAM. Per queste ultime, inoltre, si prevede la revisione della *governance* e del meccanismo di reclutamento dei docenti e

del personale tecnico-amministrativo, e l'accreditamento. In questo quadro si inserirà il percorso di statizzazione di istituzioni non statali, anche attraverso processi di fusione e accorpamento territoriale. Infine, sarà sostenuta una politica di maggiore apertura nei confronti dell'internazionalizzazione, anche in previsione di un vero e proprio terzo ciclo della formazione superiore nel sistema AFAM.

Precisa poi che, per la ricerca, le linee di intervento concernono, in particolare, la definizione di un governo unico del processo e la coesione delle politiche, con particolare riferimento ai tempi delle procedure amministrative, alla velocità e correttezza dell'uso delle risorse, alla trasparenza; l'adozione del Piano nazionale della ricerca 2015-2020; il coordinamento degli enti di ricerca pubblici e la revisione dei processi di monitoraggio e sfruttamento dei risultati, privilegiando logiche di reale *accountability*; la promozione di forme di collaborazione tra il settore della ricerca pubblico e quello privato e tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese; la realizzazione dell'Anagrafe nazionale della ricerca; il corretto utilizzo dei Fondi strutturali e l'attuazione – nel corso del 2016 – della programmazione comunitaria approvata nell'ambito del PON ricerca e innovazione 2014-2020; il sostegno della ricerca aerospaziale.

Con riferimento alla struttura amministrativa, ricorda che gli obiettivi sono costituiti dalla dematerializzazione e semplificazione delle procedure, dall'implementazione di un sistema informatizzato di controllo di gestione e dall'entrata in vigore del nuovo sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Per quanto concerne gli stanziamenti, segnala, preliminarmente, che con la prima nota di variazioni sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio gli effetti del disegno di legge di stabilità, che prevedono sia riduzioni che aumenti dello stanziamento dei Ministeri.

In particolare, i commi 333 e 334 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità hanno previsto la riduzione delle dotazioni di bilancio, rispettivamente, degli

stati di previsione dei singoli Ministeri, per gli importi riportati nell'elenco 2, e della Presidenza del Consiglio, per gli importi indicati nell'elenco 3. A tali riduzioni si aggiungono le altre misure correttive derivanti da ulteriori disposizioni dell'articolo, nonché le riduzioni di spesa disposte dalle Tabelle C, D ed E.

Ricorda altresì che, a seguito della nota di variazioni, lo stato di previsione del MIUR è determinato, per il 2016, in 54.909,9 milioni di euro (in conto competenza), di cui 52.570,1 per spese correnti, 2.312,1 per spese in conto capitale e 27.741,5 per rimborso passività finanziarie. L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato risulta pari al 9,1 per cento (a fronte dell'8,6 per cento riferito al dato assestato 2015). In particolare, rispetto al dato assestato 2015, si registra un aumento di 1.850,3 milioni di euro. La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2016 è prevista pari a 3.455,2 milioni di euro. Le autorizzazioni di cassa ammontano a 55.624,4 milioni di euro. Data una massa spendibile di 58.365,1 milioni di euro, le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione del 95,3 per cento, che misura la capacità di spesa che il MIUR ritiene di poter raggiungere nel 2016.

Precisa quindi che l'81,5 per cento dello stanziamento, pari ad 44.769,7 milioni di euro, è assegnato alla missione Istruzione scolastica, articolata in 9 programmi. I programmi che registrano gli incrementi più rilevanti rispetto al bilancio assestato 2015 sono quelli relativi all'istruzione secondaria di secondo grado (+ 1.041,5 milioni di euro), all'istruzione prescolastica (+ 690,2 milioni di euro), e all'istruzione primaria (+ 675,8 milioni di euro). Più nel dettaglio: per le competenze fisse e accessorie per il personale della scuola sono disponibili 39.225,8 milioni di euro (+ 2.377,4 milioni di euro); le risorse allocate sui capitoli afferenti il « cedolino unico » per le supplenze brevi sono pari a 593,9 milioni di euro; gli stanziamenti afferenti al Fondo per il funzionamento sono pari a 862,7 milioni di euro (+ 105,5 milioni di euro, per effetto anche in questo caso di

quanto disposto dalla legge n. 107 del 2015); gli stanziamenti destinati all'edilizia scolastica riguardano, in particolare, il cap. 7105, relativo al Fondo unico, sul quale risultano allocati 120 milioni di euro. Ulteriori risorse riguardano la sicurezza nelle scuole, per 8,7 milioni di euro, e la progettazione di scuole, per 4 milioni di euro. Infine, sono allocati 50 milioni di euro (con un aumento di 10 milioni di euro rispetto al 2014, per effetto di quanto disposto dalla legge n. 107 del 2015) quale contributo alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui. Le risorse destinate alle istituzioni scolastiche paritarie sono pari, anche per effetto di quanto disposto dal comma 140 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, a 497,3 milioni di euro (+ 25,6 milioni di euro).

Lo stanziamento per la missione Istruzione universitaria – articolata in 3 programmi – pari a 7.785,7 milioni di euro, corrisponde al 14,2 per cento. Il programma che registra l'incremento più rilevante rispetto al dato assestato 2015 è quello relativo al sistema universitario e formazione post-universitaria (+ 50,2 milioni di euro). Più nel dettaglio: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università reca una dotazione di 6.915,3 milioni di euro (+ 22,5 milioni di euro: sull'argomento, come meglio si vedrà in seguito, intervengono alcune disposizioni del disegno di legge di stabilità); al Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio sono destinati, a seguito dell'incremento previsto dal comma 139 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, 167,1 milioni di euro; i contributi a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono pari a 15,6 milioni di euro e quelli alle università e agli istituti superiori non statali a 69,4 milioni di euro; l'importo complessivamente disponibile per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari è di 43,9 milioni di euro; le risorse destinate alle competenze fisse ed accessorie del personale degli istituti AFAM sono pari ad 388,9 milioni di euro, cui si aggiungono 2,6 milioni di euro per le supplenze brevi e 12,4 milioni di euro per il funzionamento amministrativo

e didattico; agli Istituti superiori di studi musicali sono destinati, a seguito del comma 195 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, 10 milioni di euro; per l'edilizia universitaria sono stanziati 31,4 milioni di euro.

Risultano, invece, azzerati gli stanziamenti per la Fondazione per il merito.

Aggiunge che lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione – articolata in un unico programma – pari a 2.079,3 milioni di euro, corrisponde al 3,8 per cento. In particolare, per il 2016: il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR reca uno stanziamento di 1.703,3 milioni di euro, con una riduzione di 18 milioni di euro rispetto al dato assestato 2015, nonostante l'incremento previsto dal disegno di legge di stabilità per l'assunzione di ricercatori; il FIRST ha uno stanziamento di 58,8 milioni di euro (- 7,9 milioni di euro); le risorse destinate agli enti privati di ricerca sono pari a 4,3 milioni di euro; le spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica (nonché il contributo all'Agenzia spaziale italiana) ammontano a 90 milioni di euro.

Rileva inoltre che lo stanziamento assegnato alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, articolata in due programmi – pari ad 52,1 milioni di euro, corrisponde allo 0,1 per cento dello stanziamento. Lo stanziamento assegnato alla missione Fondi da ripartire, articolata in un unico programma – pari ad 223,2 milioni di euro, corrisponde allo 0,4 per cento dello stanziamento. In tale missione, in particolare, sono allocate le risorse del nuovo Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (0,5 milioni di euro) e quelle del nuovo Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (200 milioni di euro).

Con riferimento alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, segnala solo che l'articolo 7 dispone, tra l'altro – come di consueto – che l'assegnazione autorizzata a favore del CNR per

il 2016 è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2,6 milioni di euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per l'attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

Ulteriori stanziamenti si trovano in altri stati di previsione. In particolare, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2) sono allocati 25,8 milioni di euro per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) e 98,6 milioni di euro per l'Istituto italiano di tecnologia. Risultano, invece, azzerate, per effetto di quanto dispone la tabella D allegata all'articolo unico del disegno di legge di stabilità, le somme da trasferire alle regioni per l'assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell'obbligo.

Aggiunge che nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella 8) sono allocati 103 milioni di euro (- 8,2 milioni di euro) per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore.

Per quanto concerne le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, la tabella A prevede accantonamenti per il MIUR pari a euro 9 mila per ciascuno degli anni del triennio che, in base alla relazione illustrativa, comprendono le risorse destinate per le scuole non statali. La tabella B non prevede accantonamenti. Per le tabelle C, D ed E, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Rileva altresì, per quanto concerne il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che la nota integrativa alla tabella 13 fa presente che si è proceduto alla definizione delle priorità politiche per il triennio 2016-2018, operando una rigorosa valutazione delle scelte di programmazione strategica-finanziaria, tenendo conto dell'attuale situazione economica e delle correlate esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. Al riguardo, richiama la riorganizzazione operata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, che ha determinato una struttura complessivamente più snella ed efficiente.

Per quanto concerne gli stanziamenti, lo stato di previsione, a seguito della nota di variazioni, è determinato, per l'esercizio finanziario 2016, in 1.731,2 milioni di euro (in conto competenza), di cui 1.311,8 per spese correnti, 375,7 per spese in conto capitale e 43,7 per rimborso passività finanziarie; si riscontra, pertanto, rispetto al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, un aumento complessivo di 65,9 milioni di euro, attribuibile per la maggior parte alla spesa corrente (+ 65 milioni di euro) e in minima parte alla spesa in conto capitale (+ 0,9 milioni di euro). Rispetto al dato assestato 2015, si ha, dunque, un incremento dell'8,5 per cento (+ 135,5 milioni di euro). Rimane, peraltro, invariata rispetto al dato assestato 2015 l'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato (0,3 per cento).

La consistenza dei residui passivi presenti al 1° gennaio 2016 è valutata in 336,6 milioni di euro. Le autorizzazioni di cassa ammontano a 1.948,1 milioni di euro.

Data una massa spendibile di 2.067,8 milioni di euro, le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione del 94,2 per cento, che misura la capacità di spesa che il MIBACT ritiene di poter raggiungere nel 2016.

Rileva inoltre che lo stanziamento assegnato alla missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – articolata in 10 programmi – è pari a 1.571,5 milioni di euro e corrisponde al 90,8 per cento. In particolare: gli stanziamenti per il FUS ammontano a 407 milioni di euro; il Fondo per la tutela del patrimonio culturale ha uno stanziamento di 100 milioni di euro, mentre per l'attuazione degli interventi del Piano strategico « Grandi progetti beni culturali » sono stanziati 50 milioni di euro. Segnala, peraltro, sin d'ora che, in materia, per gli anni 2017 e 2018 dispone anche l'articolo 1, comma 181, dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità; le somme destinate alle spese di funzionamento e di personale per la realizzazione del « Grande Progetto Pompei » ammontano a 0,6 milioni di euro (- 0,6 milioni di euro);

le somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari possessori o detentori di beni culturali per gli interventi conservativi realizzati fino al 15 agosto 2012 ammontano a 10 milioni di euro; le risorse destinate al Centro per il libro e la lettura ammontano a 1,5 milioni di euro (+ 0,7 milioni di euro); le risorse destinate a enti culturali (cap. 3670 e 3671) sono pari, complessivamente, a 28,3 milioni di euro. Sono istituiti, poi, una serie di nuovi capitoli nei quali sono appostate le risorse stanziare con vari commi del disegno di legge di stabilità, sui quali tornerò dopo.

Lo stanziamento relativo alla missione Ricerca e innovazione, articolata in un solo programma – pari a 20,8 milioni di euro – corrisponde all'1,2 per cento, mentre quello relativo alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, articolata in 2 programmi – pari ad 30,2 milioni di euro – corrisponde all'1,7 per cento. Infine, lo stanziamento previsto per la missione Fondi da ripartire, strutturata in un solo programma – pari ad 68,7 milioni di euro – corrisponde al 4,0 per cento.

Quanto alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, le tabelle A e B non prevedono accantonamenti per il MIBACT per il triennio 2016-2018. Con riferimento alle ulteriori tabelle, nonché alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Osserva poi che nella tabella 2, relativa al MEF, sono allocati gli stanziamenti relativi ad informazione ed editoria e allo sport. In particolare, il programma Sostegno all'editoria reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari ad 157,8 milioni di euro, di cui 149,3 milioni di euro per spese correnti e 8,4 milioni di euro per spese in conto capitale. Rispetto all'assestamento 2015, si registra una diminuzione di 61 milioni di euro.

Inoltre, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (tabella 3) sono previsti stanziamenti di parte corrente riguardanti la materia radiotelevisiva. Si tratta, in particolare, di 49,5

milioni di euro per contributi e rimborso oneri alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. Non sono, invece, previsti stanziamenti per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, in quanto l'ultima proroga relativa alla convenzione stipulata nel 1994 fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. titolare dell'emittente Radio Radicale, poi rinnovata in via transitoria nel 1997 e prorogata negli anni con successivi interventi, termina con il 2015.

Il programma Attività ricreative e sport della missione Giovani e sport reca stanziamenti complessivi per il 2016, in conto competenza, pari ad 632,3 milioni di euro, di cui 412,7 milioni di euro per spese correnti e 219,6 milioni di euro per spese in conto capitale. Rispetto al dato assestato 2015, si registra un incremento di 7 milioni di euro.

Passando quindi al disegno di legge di stabilità, segnala, anzitutto, che si dispongono due incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Il primo – previsto dai commi 133-136 è pari a 47 milioni di euro per il 2016 e a 50,5 milioni di euro a decorrere dal 2017, ed è finalizzato all'assunzione di ricercatori con contratti triennali non rinnovabili di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e al loro conseguente, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato. In base alla relazione tecnica, riferita al maxiemendamento 1.9000 presentato al Senato, si tratta di circa 861 unità. L'assegnazione alle singole università delle risorse incrementalì è effettuata con decreto ministeriale, tenendo conto dei risultati della VQR 2004-2010.

Il secondo incremento, previsto dal comma 144, e pari a 25 milioni di euro per il 2016 e a 30 milioni di euro annui dal 2017, è finalizzato ad incrementare la quota premiale. Si tratta di un incremento che segue quello disposto, per 150 milioni di euro dal 2015, per le medesime finalità, dall'articolo 1, comma 172, della legge di stabilità 2015.

Sottolinea che, inoltre, si istituisce il « Fondo per le cattedre universitarie del merito », con una dotazione di 38 milioni di euro nel 2016 e 75 milioni di euro dal 2017 (commi 110-115). Il Fondo è destinato al reclutamento per elevato merito scientifico di professori universitari di prima e di seconda fascia (500 unità, in base alla relazione tecnica), secondo « procedure nazionali », nonché, per una quota non superiore a 10 milioni di euro annui, a favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse. Con riferimento all'obiettivo primario della istituzione del Fondo – anche in base a quanto riportato nella relazione tecnica – l'intenzione sembrerebbe quella di introdurre nell'ordinamento un *terzium genus*, in particolare, rispetto alla chiamata diretta da parte delle università e alle procedure ordinarie, che vedono nel possesso dell'abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per consentire la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplinerà, fra l'altro: i requisiti necessari; le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli; il numero dei posti, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, di cui almeno il 50 per cento deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della procedura selettiva; i criteri per l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento; la partecipazione alle commissioni; i criteri e le modalità mediante i quali, all'esito delle procedure selettive, le università procedono alla chiamata diretta; la « permanenza in servizio » nelle università dei professori chiamati all'esito delle medesime procedure selettive.

Evidenzia che, da tali procedure di reclutamento, sono esclusi i professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità indicate, confluisce, nel medesimo

esercizio finanziario, nel FFO. Al riguardo segnala l'opportunità di riflettere circa la definizione nella norma primaria di requisiti necessari per la partecipazione alle procedure.

Aggiunge che un'ulteriore previsione riguarda la possibilità dal 2016, per le università più virtuose, di assumere ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, senza le limitazioni del *turn over* (comma 137).

È confermata per il triennio 2016-2018 l'applicazione dei criteri – già previsti a legislazione vigente – per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca (commi 435-437): in particolare, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario e al 4 per cento per gli enti di ricerca. Per questi ultimi, inoltre, si prevede sia un incremento del Fondo ordinario (8 milioni di euro nel 2016 e 9,5 milioni di euro nel 2017), destinato all'assunzione di ricercatori (commi 133-136), sia la possibilità di continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato (comma 125): sulle assunzioni negli enti di ricerca tornerò poi dopo. Inoltre, è stata estesa la tipologia dei soggetti ammissibili agli incentivi nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione finanziati nell'ambito del FIRST prevedendo, tra l'altro, anche società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca ed inserendo, tra le attività ammesse all'intervento di sostegno, anche quella industriale, di sviluppo precompetitivo e di diffusione di tecnologie (comma 143).

Infine, si incrementano le risorse per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti (per importi incrementali dal 2016 al 2020, anno a decorrere dal quale l'importo

è di 90 milioni di euro: comma 138), le risorse per il diritto allo studio universitario (comma 139: + 5 milioni di euro dal 2016) e quelle per gli Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati (comma 195: + 5 milioni di euro dal 2016) e si prevedono agevolazioni fiscali e contributive per le borse di studio erogate nel corso del programma Erasmus Plus e si dispone l'esenzione IRPEF per le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogati dalla provincia autonoma di Bolzano (commi 25-27).

Rileva altresì, in materia di scuola, che si incrementano di 25 milioni di euro, a decorrere dal 2016, le risorse per le scuole paritarie (comma 140) e si istituisce un Fondo (10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018) da utilizzare per supportare l'acquisto di libri di testo e altri contenuti didattici, relativi ai corsi scolastici fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, da parte dei soggetti meno abbienti (comma 141). Per converso, si dispone la riduzione di 2 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all'estero (comma 357).

Inoltre, si posticipa dall'anno scolastico 2016-2017 all'anno scolastico 2017-2018 la soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente (comma 122).

Si prorogano (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 i rapporti convenzionali attivati dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico (comma 116).

Relativamente all'edilizia scolastica, si prevede la destinazione da parte dell'INAIL di ulteriori risorse (+ 50 milioni di euro) per la realizzazione di scuole innovative (comma 413), l'assegnazione di un contributo in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario (400 milioni di euro dal 2016, destinato però anche alle spese per viabilità: comma 439), e l'esclusione dal saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, delle spese sostenute dagli enti locali. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro e non si applica qualora in sede europea non fossero riconosciuti i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione (comma 412).

Inoltre, si prevede il versamento al comune di Parma, da parte del MIUR, di 3,9 milioni di euro a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola per l'Europa di Parma, l'attribuzione alla medesima del diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile e l'attribuzione di rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio all'Avvocatura dello Stato (commi 184-186). Infine, si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di alcune risorse assegnate e non utilizzate. Si tratta delle somme assegnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie prima dell'introduzione del « cedolino unico », giacenti sui bilanci delle medesime, pari a 60 milioni di euro, delle risorse finanziarie degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), confluite nel bilancio dell'INDIRE, pari a 1 milione di euro, e delle somme trasferite alle università dal 1998 al 2008 e non spese per l'attuazione di interventi di edilizia universitaria, fino ad un importo massimo di 30 milioni di euro (commi 358-362).

Infine, segnala l'opportunità di rivedere la norma riguardante l'obiettivo del rafforzamento degli acquisti della pubblica amministrazione tramite il mercato elettronico, che comporta una riduzione degli stanziamenti per tutti i ministeri di 103 milioni di euro di euro per gli acquisti di beni e servizi. La riduzione per il MIUR è pari a ben 28,1 milioni di euro di euro, più

un'ulteriore riduzione non meglio specificata di 34 milioni di euro sulle università e sugli enti pubblici di ricerca. La revisione dovrebbe, da un lato, verificare la correttezza della tabella relativa alla ripartizione della riduzione complessiva tra i Ministeri, dall'altro, prendere in considerazione il fatto che sui fondi ordinari di università e enti di ricerca gravano anche le spese fisse obbligatorie per il personale.

In materia di cultura sottolinea, anzitutto, che si stabilizza il cosiddetto *Artbonus*, previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014 per un triennio (commi 172-173): al riguardo ricorda che, in base ai dati pubblicati sul sito del MIBACT il 22 ottobre 2015, i mecenati sono stati finora 773, per un totale di 33,8 milioni di euro. Inoltre, si estende l'applicazione del cosiddetto *tax credit* cinema e si eleva l'autorizzazione di spesa da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016 (commi 178-180); al contempo, si autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2017 e di 65 milioni di euro annui dal 2018 per la realizzazione degli interventi del Piano strategico « Grandi progetti beni culturali? », anch'esso previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014 (comma 181). È, poi, prevista l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte (commi 175-177).

Si prevedono inoltre autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali (commi 187-192, 228-229, 256, 257). In particolare, si tratta di: 28 milioni di euro per le esigenze della Capitale europea della cultura per il 2019; 30 milioni di euro annui per archivi, biblioteche, nonché Istituti centrali e dotati di autonomia speciale del MIBACT; 10 milioni di euro annui al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al MIBACT; 740.000 euro annui per l'Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma; 100.000 euro annui per il Museo storico della Liberazione; 500.000 euro annui per l'Accademia della

Crusca; 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi; 10 milioni di euro annui per il settore museale; 2 milioni di euro annui per la Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita, per ciascun anno del triennio 2016-2018; 100.000 euro per la biblioteca italiana per ipovedenti B.I.I. Onlus, per ciascun anno del triennio 2016-2018; 1 milione di euro annui per le istituzioni culturali incluse nella tabella triennale ex legge n. 534 del 1996; 3 milioni di euro per il 2016 e 2,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per le celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica, del settantesimo anniversario della Costituzione e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, del centenario della nascita di Aldo Moro.

Al contempo, si escludono le spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, nel limite di 3 milioni di euro per il 2016, dal saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali (comma 438).

Infine, si prevede che le funzioni di stazione appaltante per la ricostruzione o riparazione di chiese ed edifici di culto danneggiati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 sono assunte dagli uffici territoriali del MIBACT per gli interventi riferiti a edifici di culto che sono qualificati come beni culturali; sono, invece, assunte dagli uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche per i lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici di culto la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (comma 182) e si estende l'aliquota IVA super-ridotta al 4 per cento, già prevista per gli *e-book*, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online (comma 368).

Con riferimento allo sport, si prevede, anzitutto, che non si applichino alle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni pubbliche, così ren-

dendo permanente una disapplicazione più volte differita nel corso degli anni (comma 254).

Inoltre, si incrementa di 0,5 milioni di euro, dal 2016, lo stanziamento previsto per il Comitato italiano paralimpico, da attribuire al programma internazionale Special Olympics Italia, destinato a soggetti con disabilità intellettiva (articolo 1, commi 221-222) e si autorizza l'ACI a sostenere la spesa per l'organizzazione e la gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Le risorse potranno essere attinte dai proventi derivanti dall'organizzazione di eventi sportivi (comma 183).

Infine, si proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 (articolo 1, comma 259).

Aggiunge, in materia di informazione e comunicazioni, che rilevano, anzitutto, le disposizioni riguardanti il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato che, per il 2016, viene fissato in 100 euro, rispetto a 113,50 euro dovuti per il 2015. Inoltre, si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: si tratta della presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone, suddiviso in 10 rate. In ogni caso, il canone è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, intendendo per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Gli eventuali maggiori introiti sono destinati, prioritariamente, all'ampliamento della platea di abbonati esenti dal pagamento del canone (soggetti di età pari o superiore a 75 anni), elevando il limite reddituale da 6.713,98 euro a 8.000 euro (commi 71-79).

Ulteriori disposizioni (commi 80 e 81) autorizzano una spesa di 2,7 milioni di euro annui, a partire dal 2016, in vista dell'attuazione di un accordo tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano in materia di radiodiffusione televisiva e sonora, che ha previsto che, in cambio della concessione all'Italia di alcuni canali televisivi sull'area delle province di Roma e limitrofe e di risorse frequenziali di radiodiffusione sonora, assegnate allo Stato della Città del Vaticano, lo Stato italiano si impegni a porre a disposizione dello stesso, senza oneri per quest'ultimo, una capacità trasmissiva di almeno 4 Mbit/sec su un *multiplexer* con copertura a livello nazionale italiano, possibilmente isocanale.

Tra le altre, numerose, disposizioni di interesse, segnala, in particolare, quelle che riguardano i benefici fiscali per il cosiddetto «rientro dei cervelli» dall'estero (comma 142), quelle relative ai rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (commi 246-249) e quelle relative al *turn over*. Con riferimento a quest'ultimo argomento, in particolare, si prevede che, per il triennio 2016-2018, le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, nonché gli enti di ricerca la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale, nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Si tratta di un abbassamento delle percentuali previste a legislazione vigente. Tuttavia, per ricercatori e tecnologi restano invariate le percentuali fissate dal decreto-legge n. 90 del 2014, ossia il limite di un contingente di

personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, per il 2016, al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, per il 2017 all'80 per cento e, dal 2018, al 100 per cento. Allo stesso tempo, per il personale dirigenziale il *turn over*, per il 2016, è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili), nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso da tutte queste previsioni il personale in regime di diritto pubblico, e, dunque, per quanto ci interessa, professori e ricercatori universitari (comma 125).

Segnala, altresì, lo stanziamento di 5 milioni di euro per il 2016 a beneficio degli italiani nel mondo (comma 207) – che riguarda, fra l'altro, la promozione della lingua e cultura italiana, gli Istituti italiani di cultura all'estero, la stampa italiana all'estero, le agenzie specializzate per i servizi di stampa dedicati agli italiani all'estero – e le misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto (commi 243-245): in particolare, per quanto più direttamente ci interessa, si consente ai Presidenti delle regioni, in qualità di commissari delegati, di destinare una quota delle risorse messe a disposizione per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati anche agli interventi di miglioramento sismico di edifici scolastici o utilizzati per attività educative della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia ai *dossier* predisposti dagli uffici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 221.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'atto del Governo n. 221 nelle sedute del 17, 18, 24 e 25 novembre;

presa visione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;

premesso che:

l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;

con il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, è stato emanato il regolamento che ha disciplinato le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le due tornate bandite nel 2012 e nel 2013;

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato l'articolo 16 della L. 240/2010 e, a seguito di tali modifiche, si è reso necessario modificare il decreto del Presidente della Repubblica 222/2011 sostituendolo integralmente, salvo che per le procedure abilitative ancora in corso, con lo schema di decreto in

esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 6 agosto 2015;

su tale schema di decreto il Consiglio di Stato ha espresso il 22 ottobre 2015 il parere favorevole con osservazioni n. 2863/2015;

valutato positivamente che lo schema di decreto riprenda quasi per intero e precisi tecnicamente i contenuti della risoluzione 8-00064 approvata dalla VII Commissione della Camera il 18 giugno 2014,e, in particolare, che:

all'articolo 3, comma 1, si introduca la presentazione « a sportello » delle domande dei candidati all'abilitazione, slegandola da tornate periodiche e relative scadenze temporali che accentuerebbero l'aspetto « concorsuale » della procedura abilitativa e introdurrebbero surrettiziamente valutazioni comparative tra i candidati;

all'articolo 6 si modifichino le modalità di composizione e nomina delle commissioni giudicatrici dell'abilitazione, evitando anche il ricorso alla presenza di commissari stranieri che si è rivelata assai complessa da realizzare;

all'articolo 6, comma 9, si rendano le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi facenti parte del medesimo settore concorsuale;

all'articolo 8, comma 6, si garantisca tramite appositi pareri *pro veritate* di

esperti esterni una corretta valutazione dei candidati che sono cultori di discipline non rappresentate all'interno della commissione;

agli articoli 4 e 8 si chiariscano le procedure e le regole che le commissioni devono seguire per attribuire l'abilitazione, rivedendo il meccanismo dei criteri, parametri, indicatori e valori-soglia sulla base dei quali la commissione valuta le pubblicazioni e i titoli dei candidati;

all'articolo 8, comma 4, si disponga che gli indicatori personali siano resi noti al candidato interessato all'avvio e non al termine della procedura valutativa;

considerato che:

il divieto di presentare domande di abilitazione nel mese di agosto previsto dall'articolo 3, comma 1, stride con i principi di continuità ed efficienza che regolano l'attività degli uffici pubblici, come osservato dal Consiglio di Stato nel suo parere;

l'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto stabilisce che sia un apposito decreto ministeriale a definire criteri, parametri e indicatori per la valutazione dei candidati all'abilitazione mentre invece l'articolo 8, comma 1, del medesimo schema stabilisce che sia la commissione a definire nella sua prima riunione i criteri, parametri e indicatori per l'espletamento delle procedure di abilitazione;

l'estensione del divieto di presentare una nuova domanda di abilitazione nei 48 mesi successivi al suo conseguimento anche a coloro che l'hanno conseguita nelle tornate 2012 e 2013, contenuta nell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3, non è presente nell'articolo 16 della legge 240/2010;

manca nel testo dell'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto, come osservato dal Consiglio di Stato, la norma contenuta nell'articolo 16, comma 3, lettera c), secondo periodo, della legge 240/2010 che stabilisce che la prima verifica

dell'adeguatezza e congruità dei criteri, parametri, indicatori e valori-soglia si effettua dopo il primo biennio di applicazione, come osservato dal Consiglio di Stato nel suo parere;

occorre precisare dove viene pubblicato il decreto direttoriale di cui all'articolo 6, comma 1, che ogni due anni avvia le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici;

la complessa procedura di sorteggio dei commissari, disposta dall'articolo 7, comma 2, sulla base dei criteri indicati nella legge e riportati nell'articolo 6, comma 9, non risulta chiara ed esaustiva, né pare essere perfettamente aderente ai criteri disposti dalla legge, in particolare per quanto riguarda le disposizioni contenute nel terzo e nel penultimo periodo del comma, come rilevato anche dal Consiglio di Stato che, nel suo parere, ritiene opportuna e suggerisce una precisa modifica del terzo periodo;

la norma riguardante i termini per la ricusazione di un commissario da parte di un candidato, contenuta nell'articolo 7, comma 6, appare essere incongrua sotto il profilo della procedura « a sportello », nella quale il candidato è ovviamente in grado di procedere alla eventuale istanza di ricusazione di un commissario già al momento stesso della presentazione della domanda di abilitazione;

l'articolo 8, comma 4, introduce nella procedura « a sportello » una particolare forma di scadenza periodica laddove dispone che i valori dei parametri dell'attività scientifica di ciascun candidato sono calcolati con riferimento all'ultimo giorno di ogni bimestre per tutti i candidati che hanno presentato domanda nel corso del bimestre medesimo, il che non può che spingere i candidati a concentrare le loro domande negli ultimi giorni di tale periodo, in modo da poter ottenere i migliori valori possibili dei propri indicatori;

riguardo al medesimo comma 4 dell'articolo 8, occorre prendere in consi-

derazione anche il parere del Consiglio di Stato il quale – confrontando il termine bimestrale sopra indicato con il termine di tre mesi per la conclusione del giudizio valutativo da parte della Commissione disposto dal comma 3 del medesimo articolo – ha suggerito di unificare i termini prevedendo un termine di tre mesi anche per la presa in carico delle domande da parte delle commissioni al fine di evitare il possibile restringimento a due mesi del tempo effettivamente a disposizione della commissione per la valutazione dei candidati, ma giustificando questa posizione in base a considerazioni sui tempi delle « singole tornate » che risultano però inconferenti rispetto alla procedura « a sportello »;

la sentenza n. 12407/2015 del TAR Lazio, Sezione Terza Bis, ha ritenuto che la previsione della maggioranza qualificata dei 4/5 della commissione, prevista dall'articolo 8, comma 7, dello schema di decreto, sia illegittima perché non prevista dall'articolo 16 della legge 240/2010;

il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha ritenuto che sia troppo breve il periodo di 30 giorni per la pubblicazione degli atti della procedura di abilitazione, anche tenuto conto che in precedenza era di 120 giorni, e ha suggerito di portarlo almeno a 60 giorni;

il Consiglio di Stato, nel suo parere, non ha ravvisato motivi per la deroga dall'ordinario termine della vacatio legis contenuta nell'articolo 10 dello schema di decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) di rimuovere il divieto di presentare domanda di abilitazione nel mese di agosto, consentendo ai candidati di presentare domanda in qualunque momento dell'anno;

2) siano fornite alle commissioni regole procedurali molto precise e chiare, anzitutto rimuovendo la contraddizione che pare presentarsi tra l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 8, comma 1, al fine di migliorare la trasparenza e l'oggettività dei lavori delle commissioni medesime;

3) sia riformulata la procedura di sorteggio dei commissari, rendendola più chiara ed esaustiva nella forma, ma soprattutto conciliando, nella sostanza, i due principi stabiliti dalla legge: quello di proporzionalità a salvaguardia dei settori scientifico-disciplinari più numerosi all'interno del settore concorsuale e quello di rappresentanza a salvaguardia dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi ma non troppo piccoli (cioè ai quali afferiscano almeno dieci professori ordinari);

4) sia mantenuta la norma riguardante la maggioranza qualificata di quattro commissari su cinque per il conferimento dell'abilitazione;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia valutata l'opportunità che il regolamento indichi come rendere, anche per tappe graduali, il più possibile continua e fluida la procedura per conseguire l'abilitazione e, in particolare, assicuri un calcolo degli indicatori personali dei candidati il più possibile coerente con la procedura a sportello, pur considerando l'esigenza di organizzare una procedura scorrevole, efficiente ed accurata;

b) nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, gli indicatori utilizzati siano almeno tre, non statisticamente correlati per i settori non bibliometrici anche con riferimento alle diverse tipologie di pubblicazioni scientifiche e che sia previsto il raggiungimento dei valori-soglia della maggioranza degli stessi per il conseguimento dell'abilitazione; altresì, nella successiva determinazione dei valori soglia, a

parità di tipologia di indicatori, il livello richiesto per i commissari sia più elevato rispetto a quello richiesto ai candidati;

c) si valuti l'opportunità di mantenere il divieto per i già abilitati delle tornate 2012 e 2013 di presentare una nuova domanda di abilitazione nei 48 mesi successivi al conseguimento;

d) sia valutata l'opportunità di esplicitare che sono esclusi dalle liste dei commissari per l'abilitazione i professori ordinari in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e in analoghe situazioni di incompatibilità previste da altre norme;

e) del Comitato tecnico di cui all'articolo 7 comma 5, faccia parte un solo componente designato dalla CRUI

f) sia valutata l'opportunità di precisare o di adeguare alcuni dei termini

temporali contenuti nel regolamento tra i quali:

i. il termine biennale per la prima verifica di adeguatezza e congruità di criteri, parametri, indicatori e valori-soglia;

ii. i termini per la trasmissione degli atti al Ministero da parte della commissione e per la pubblicazione dei risultati;

iii. il termine di 30 giorni di durata della pubblicazione degli atti delle procedure di abilitazione;

iv. i termini per la ricusazione di un commissario da parte di un candidato;

v. i termini di entrata in vigore del regolamento stesso;

e inoltre sia specificato che il decreto direttoriale per la formazione delle commissioni giudicatrici sia pubblicato sul sito del Ministero.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 221.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'atto del Governo n. 221 nelle sedute del 17, 18, 24 e 25 novembre;

presa visione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;

premesso che:

l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha introdotto l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;

con il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, è stato emanato il regolamento che ha disciplinato le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le due tornate bandite nel 2012 e nel 2013;

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, a seguito di tali modifiche, si è reso necessario modificare il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 sostituendolo integralmente, salvo che per le procedure abilitative ancora in

corso, con lo schema di decreto in esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 6 agosto 2015;

su tale schema di decreto il Consiglio di Stato ha espresso il 22 ottobre 2015 il parere favorevole con osservazioni n. 2863/2015;

valutato positivamente che lo schema di decreto riprende quasi per intero e declina tecnicamente i contenuti della risoluzione 8-00064 approvata dalla VII Commissione della Camera il 18 giugno 2014, e, in particolare, che:

all'articolo 3, comma 1, introducendo la presentazione « a sportello » delle domande dei candidati all'abilitazione, slegandola da tornate periodiche e relative scadenze temporali che accentuerebbero l'aspetto « concorsuale » della procedura abilitativa e introdurrebbero surrettiziamente valutazioni comparative tra i candidati;

all'articolo 6 modificando le modalità di composizione e nomina delle commissioni giudicatrici dell'abilitazione, evitando anche il ricorso alla presenza di commissari stranieri che si è rivelata assai complessa da realizzare;

all'articolo 6, comma 9, rendendo le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi facenti parte del medesimo settore concorsuale;

all'articolo 8, comma 6, garantendo tramite appositi pareri *pro veritate* di esperti esterni una corretta valutazione dei candidati che sono cultori di discipline non rappresentate all'interno della commissione;

agli articoli 4 e 8 chiarendo le procedure e le regole che le commissioni devono seguire per attribuire l'abilitazione, rivedendo il meccanismo dei criteri, parametri, indicatori e valori-soglia sulla base dei quali la commissione valuta le pubblicazioni e i titoli dei candidati;

all'articolo 8, comma 4, disponendo che gli indicatori personali siano resi noti al candidato interessato all'avvio e non al termine della procedura valutativa;

considerato che:

il divieto di presentare domande di abilitazione nel mese di agosto previsto dall'articolo 3, comma 1, stride con i principi di continuità ed efficienza che regolano l'attività degli uffici pubblici, come osservato dal Consiglio di Stato nel suo parere;

l'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto stabilisce che sia un apposito decreto ministeriale a definire criteri, parametri e indicatori per la valutazione dei candidati all'abilitazione mentre invece l'articolo 8, comma 1, del medesimo schema stabilisce che sia la commissione a definire nella sua prima riunione i criteri, parametri e indicatori per l'espletamento delle procedure di abilitazione;

l'estensione del divieto di presentare una nuova domanda di abilitazione nei 48 mesi successivi al suo conseguimento anche a coloro che l'hanno conseguita nelle tornate 2012 e 2013, contenuta nell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3, non è presente nell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

manca nel testo dell'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto, come osservato dal Consiglio di Stato, la norma contenuta nell'articolo 16, comma 3, let-

tera c), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che stabilisce che la prima verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, parametri, indicatori e valori-soglia si effettua dopo il primo biennio di applicazione, come osservato dal Consiglio di Stato nel suo parere;

occorre precisare dove viene pubblicato il decreto direttoriale di cui all'articolo 6, comma 1, che ogni due anni avvia le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici;

la complessa procedura di sorteggio dei commissari, disposta dall'articolo 7, comma 2, sulla base dei criteri indicati nella legge e riportati nell'articolo 6, comma 9, non risulta chiara ed esaustiva, né pare essere perfettamente aderente ai criteri disposti dalla legge, in particolare per quanto riguarda le disposizioni contenute nel terzo e nel penultimo periodo del comma, come rilevato anche dal Consiglio di Stato che, nel suo parere, ritiene opportuna e suggerisce una precisa modifica del terzo periodo;

la norma riguardante i termini per la ricusazione di un commissario da parte di un candidato, contenuta nell'articolo 7, comma 6, appare essere incongrua sotto il profilo della procedura « a sportello », nella quale il candidato è ovviamente in grado di procedere alla eventuale istanza di ricusazione di un commissario già al momento stesso della presentazione della domanda di abilitazione;

l'articolo 8, comma 4, introduce nella procedura « a sportello » una particolare forma di scadenza periodica laddove dispone che i valori dei parametri dell'attività scientifica di ciascun candidato sono calcolati con riferimento all'ultimo giorno di ogni bimestre per tutti i candidati che hanno presentato domanda nel corso del bimestre medesimo, il che non può che spingere i candidati a concentrare le loro domande negli ultimi giorni di tale periodo, in modo da poter ottenere i migliori valori possibili dei propri indicatori;

riguardo al medesimo comma 4 dell'articolo 8, occorre prendere in consi-

derazione anche il parere del Consiglio di Stato il quale – confrontando il termine bimestrale sopra indicato con il termine di tre mesi per la conclusione del giudizio valutativo da parte della Commissione disposto dal comma 3 del medesimo articolo – ha suggerito di unificare i termini prevedendo un termine di tre mesi anche per la presa in carico delle domande da parte delle commissioni al fine di evitare il possibile restringimento a due mesi del tempo effettivamente a disposizione della commissione per la valutazione dei candidati, ma giustificando questa posizione in base a considerazioni sui tempi delle « singole tornate » che risultano però inconferenti rispetto alla procedura « a sportello »;

la sentenza n. 12407/2015 del TAR Lazio, Sezione Terza Bis, ha ritenuto che la previsione della maggioranza qualificata dei 4/5 della commissione, prevista dall'articolo 8, comma 7, dello schema di decreto, sia illegittima perché non prevista dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha ritenuto che sia troppo breve il periodo di 30 giorni per la pubblicazione degli atti della procedura di abilitazione, anche tenuto conto che in precedenza era di 120 giorni, e ha suggerito di portarlo almeno a 60 giorni;

il Consiglio di Stato, nel suo parere, non ha ravvisato motivi per la deroga dall'ordinario termine della vacatio legis contenuta nell'articolo 10 dello schema di decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia rimosso il divieto di presentare domanda di abilitazione nel mese di agosto, consentendo ai candidati di presentare domanda in qualunque momento dell'anno;

2) siano fornite alle commissioni regole procedurali molto precise e chiare, anzitutto rimuovendo la contraddizione che pare presentarsi tra l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 8, comma 1, al fine di migliorare la trasparenza e l'oggettività dei lavori delle commissioni medesime;

3) sia riformulata la procedura di sorteggio dei commissari, rendendola più chiara ed esaustiva nella forma, ma soprattutto conciliando, nella sostanza, i due principi stabiliti dalla legge: quello di proporzionalità a salvaguardia dei settori scientifico-disciplinari più numerosi all'interno del settore concorsuale e quello di rappresentanza a salvaguardia dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi ma non troppo piccoli (cioè ai quali afferiscano almeno dieci professori ordinari);

4) sia mantenuta la norma inerenti alla maggioranza qualificata di quattro commissari su cinque per il conferimento dell'abilitazione;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia valutata l'opportunità che il regolamento indichi come rendere, anche per tappe graduali, il più possibile continua e fluida la procedura per conseguire l'abilitazione e, in particolare, assicuri un calcolo degli indicatori personali dei candidati il più possibile coerente con la procedura a sportello, pur considerando l'esigenza di organizzare una procedura scorrevole, efficiente ed accurata;

b) nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, gli indicatori utilizzati siano almeno tre, non statisticamente correlati per i settori non bibliometrici anche con riferimento alle diverse tipologie di pubblicazioni scientifiche e che sia previsto il raggiungimento dei valori-soglia della maggioranza degli stessi per il conseguimento dell'abilitazione; altresì, nella successiva determinazione dei valori soglia, a parità di tipologia di indicatori, il livello richiesto per i commissari sia più elevato rispetto a quello richiesto ai candidati;

c) si valuti l'opportunità di mantenere il divieto per i già abilitati delle tornate 2012 e 2013 di presentare una nuova domanda di abilitazione nei 48 mesi successivi al conseguimento;

d) sia valutata l'opportunità di escludere che sono esclusi dalle liste dei commissari per l'abilitazione i professori ordinari in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e in analoghe situazioni di incompatibilità previste da altre norme e che le medesime incompatibilità si applicano anche nel caso in cui si verificano nel corso del biennio dei lavori delle commissioni;

e) del Comitato tecnico di cui all'articolo 7 comma 5, faccia parte un solo componente designato dalla CRUI;

f) sia valutata l'opportunità di precisare o di adeguare alcuni dei termini

temporali contenuti nel regolamento tra i quali:

i. il termine biennale per la prima verifica di adeguatezza e congruità di criteri, parametri, indicatori e valori-soglia;

ii. termini per la trasmissione degli atti al Ministero da parte della commissione e per la pubblicazione dei risultati;

iii. il termine di 30 giorni di durata della pubblicazione degli atti delle procedure di abilitazione;

iv. i termini per la ricusazione di un commissario da parte di un candidato;

v. i termini di entrata in vigore del regolamento stesso;

g) sia valutata l'opportunità di specificare che il decreto direttoriale per la formazione delle commissioni giudicatrici sia pubblicato sul sito del Ministero.